

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF**

**(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2012, ha adottato la seguente decisione:

## **I° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA "TIM CUP" JUVENTUS/ROMA DEL 24.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CROTONE DEL 17.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/HELLAS VERONA DEL 12.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 87 del 13.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €20.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 17.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/CESENA DEL 18.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

La C.G.F. ,  
visto il reclamo proposto dalla società Cagliari Calcio S.p.A. avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012;  
viste le deduzioni attoree, caratterizzate da un pertinente principio di prova secondo cui il fragore registrato al 45' del I tempo come scoppio di un petardo, sarebbe in realtà riconducibile al crollo al suolo di alcuni pannelli pubblicitari;  
ritenuto che il procedimento non è maturo per la definizione, occorrendo approfondire l'esatta dinamica della vicenda in contestazione acquisendo circostanziati chiarimenti dalla Procura federale anche in relazione alle sopra indicate deduzioni svolte dalla reclamante ed alla ricostruzione della medesima offerta in via alternativa;  
visto l'art. 34, comma, 4 C.G.S.

PQM

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione e, per l'effetto, rinvia a nuovo ruolo.

**7) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/VERONA DEL 24.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**8) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SIG. EMILIANO VIVIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909) SEGUITO DEFERIMENTO DEL**

**PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 11 REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALL. "B" AL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5840/1581 PF10-11/SP/BLP DEL 28.2.2012**  
- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CATANIA DEL 25.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**A) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;**

**B) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;**

**C) DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:**

**A) DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI;**

**DELL'ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

Il Presidente della C.G.F., dispone l'assegnazione dell'affare alla V Sezione giudicante.

**11) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**A) DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIORGIO LUGARESI;**

**B) DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE DELL'EPOCA,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 5712/1740PF09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

Il Presidente della C.G.F., dispone l'assegnazione dell'affare alla V Sezione giudicante.

**12) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/BOLOGNA DEL 7.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 08.04.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**III° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**13) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PEGOLO GIANLUCA, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SIENA DELL’11.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 20 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete